Legge 27 gennaio 2012, n. 3

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 30 gennaio 2012, n. 24

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Capo II Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio - Sezione prima Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento - § 2 Accordo di composizione della crisi

Articolo 12

Omologazione dell'accordo

1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. (4)

3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. (5)

3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta. (6)

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. (7)

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. (8)

(3) (2) (1)

---

(1) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così sostituita dall'art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal

20.10.2012 ed applicazione ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (art. 18, comma 2). Si riporta di seguito il testo previgente: "Procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento ".

(2) La Sezione prima cui il presente articolo appartiene è stata inserita dall'art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal 20.10.2012 ed applicazione ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (art. 18, comma 2).

(3) Il § cui il presente articolo appartiene è stato inserito dall'art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal 20.10.2012 ed applicazione ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (art. 18, comma 2).

(4) Il presente comme è stato così modificato dall'art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal 20.10.2012 ed applicazione ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (art. 18, comma 2). Si riporta di seguito il testo previgente:

"Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.".

(5) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal 20.10.2012 ed applicazione ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (art. 18, comma 2). Si riporta di seguito il testo previgente:

"3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore ad un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 3.".

(6) Il presente comma è stato inserito dall'art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal 20.10.2012 ed applicazione ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (art. 18, comma 2).

(7) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal 20.10.2012 ed applicazione ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (art. 18, comma 2). Si riporta di seguito il testo previgente:

"4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.".

(8) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal 20.10.2012 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.012.2012. Si riporta di seguito il testo previgente:

"5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.".